

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che,

le aree montane rappresentano un patrimonio di importanza primaria in una prospettiva globale, in quanto ecosistemi il cui valore è direttamente proporzionale alla crescente urbanizzazione;

nella prospettiva planetaria in cui sempre più si pongono i grandi problemi dell'economia, della società e dell'ambiente, i territori montani, che ricoprono circa il 24 per cento della superficie terrestre e ospitano il 12 per cento della popolazione mondiale, e nei quali si concentrano numerosi fattori di fragilità, devono costituire oggetto di politiche specifiche e coordinate sul piano internazionale;

i principali fattori di fragilità che caratterizzano i territori montani sono il degrado ambientale, il dissesto idrogeologico, lo scioglimento dei ghiacciai di montagna e il degrado dei bacini imbriferi, favoriti a loro volta dai cambiamenti climatici, la marginalizzazione economica, lo sfruttamento incontrollato delle risorse montane e la conseguente crescita potenziale di conflitti;

la Piattaforma per le Montagne di Bishkek, documento conclusivo del Vertice Mondiale per le Montagne, evento culminante dell'Anno Internazionale delle Montagne, si basa sui contenuti dei documenti internazionali di riferimento sullo sviluppo sostenibile, e in particolare dell'Agenda 21 che dedica il Capitolo 13 alla « Gestione degli ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile delle montagne », nonché del paragrafo 40 del Piano d'implementazione del Summit di Johannesburg dell'agosto 2002;

i principi guida enucleati nella Piattaforma sono quelli dell'approccio multidisciplinare, eco-regionale, decentralizzato, a lungo termine, che rispetti i

principi di sussidiarietà, la diversità umana, i diritti umani e l'ambiente e che valorizzi le nozioni scientifiche e indigene;

la Dichiarazione di Lipsia, documento conclusivo del convegno sul futuro della politica di coesione nell'Unione allargata tenutosi a Lipsia il 5 e 6 maggio 2003, ha delineato i principi di un nuovo obiettivo 2 di competitività regionale e di coesione territoriale per determinate regioni europee non ammesse ai benefici dell'obiettivo 1, indicando, fra le caratteristiche della nuova politica di coesione territoriale che dovrà caratterizzare l'azione dell'UE dopo l'allargamento, la considerazione in cui devono essere tenute le aree particolari, e fra di esse le zone montane « cercando di salvaguardare i principali servizi di interesse economico generale e di promuovere il patrimonio naturale e culturale »;

i due recenti documenti di fonte internazionale assegnano particolare rilievo al tema delle regioni montane transfrontaliere, in quanto queste hanno caratteristiche ambientali, sociali, politiche, culturali ed economiche specifiche ed un potenziale per lo sviluppo che richiede però specificità nell'approccio e nelle risorse e conseguentemente sollecitano il ricorso a carte, convenzioni, politiche integrate per promuovere la cooperazione tra gli Stati che condividono le stesse regioni montane;

le regioni montane d'Europa, sopra i 500 metri di quota, rappresentano circa un terzo della superficie dell'intera Unione europea; oltre al clima, alla biodiversità e alla varietà geografica, alle peculiari qualità che ne fanno luoghi di richiamo per la cura, il riposo e lo svago, presentano caratteristiche socio-economiche comuni e costituiscono quindi un elemento unificante in seno all'UE;

la IX Relazione sullo stato della montagna italiana predisposta dal Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM) ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, illustra i persistenti

limiti di una politica nazionale per la montagna e dimostra come le stesse risorse destinate dallo Stato italiano alle aree montane, che pure costituiscono solo un aspetto limitato della auspicabile iniziativa pubblica, siano insufficienti, mentre i più volte paventati tagli vengono scongiurati ogni anno grazie a mobilitazioni particolari delle associazioni di settore, prime fra tutte l'UNCEM;

il rapporto CENSIS-UNCEM, sul valore della montagna, del settembre 2002 ha offerto una mole consistente di dati relativi alle aree montane italiane che dimostrano i profondi cambiamenti in atto e in particolare la necessità di abbandonare la vecchia equazione fra aree montane, svantaggio competitivo e modello arretrato di sviluppo;

da tali dati, anche se si evince la sostanziale assimilabilità dei comuni montani, quanto al reddito *pro capite* calcolato su base regionale, alle rispettive medie regionali, non risulta invece attenuata la specificità delle aree di montagna sotto altri, particolari profili quali: le dimensioni demografiche dei comuni, la dinamica demografica e l'invecchiamento della popolazione, l'accesso ai servizi e il mantenimento di quelli essenziali, il particolare rilievo delle attività turistiche, la priorità di emergenze ambientali quali gli incendi boschivi e il dissesto idrogeologico;

l'economia delle diverse aree montane presenta caratteri specifici che devono trovare risposte flessibili e non meramente quantitative e assistenziali, mentre nella coscienza delle popolazioni assume valore generale e unificante una crescente rivendicazione dei diritti di proprietà sulle risorse naturali;

sul piano socio-culturale le aree montane tradizionalmente caratterizzate dalla elevata capacità delle relazioni interpersonali e dalla vivacità della dimensione comunitaria, rappresentano una risorsa di valore crescente, un patrimonio indispensabile a bilanciare i processi di urbanizzazione, la sede naturale in cui possono trovare attuazione i principi di

sussidiarietà, di *governance* locale, di autodeterminazione culturale e di tutela del sistema di credenze tradizionale che stanno alla base dello sviluppo sostenibile;

impegna il Governo

a favorire in sede internazionale ed europea iniziative volte a riconoscere la specificità delle aree di montagna, a definire gli elementi costitutivi di questa specificità, attraverso la predisposizione di indicatori complessi e l'elaborazione di risposte a bisogni speciali, a varare misure per le aree montane transfrontaliere;

a promuovere adeguate politiche europee per la montagna, basate sul principio della specificità e non su quello dello svantaggio e del ritardo di sviluppo e che si attuino attraverso misure efficaci, anche di carattere normativo, volte a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo sostenibile nelle aree montane, anche attraverso deroghe alle norme generali a tutela della concorrenza, e a riconoscere i diritti di proprietà delle popolazioni locali sulle risorse naturali suscettibili di un sostenibile sfruttamento economico, superando contestualmente forme indifferenziate e generiche di assistenza;

a ridefinire una politica nazionale per la montagna coerente e innovativa, fondata sui principi della specificità, dello sviluppo sostenibile e della sussidiarietà;

a favorire l'innovazione del quadro normativo statale, secondo le linee in parte avanzate anche nelle proposte di iniziativa parlamentare già depositate, (A.C. 3338);

ad adottare iniziative normative tese a valorizzare il ruolo delle autonomie locali anche al fine di adeguare il quadro delle competenze ai principi costituzionali delineati dalla riforma del Titolo V;

a promuovere un nuovo concetto di montanità esclusivamente basato su criteri geografici e modulato sugli elementi specifici e selettivi della condizione montana,

che prevedano misure finanziarie e fiscali, anche in attuazione del cosiddetto « federalismo fiscale », rispondenti fra l'altro alla diffusa esigenza delle popolazioni locali di vedere riconosciuti i diritti sulle risorse naturali della montagna, in primo luogo sulla risorsa « acqua »;

a favorire il rilancio economico delle aree di montagne attraverso la sostituzione di misure di mero sostegno assistenziale con misure che siano di stimolo alle attività produttive e alla innovazione;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere nuove forme di compensazione attraverso il prelievo a favore della montagna di percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio;

a inaugurare una organica politica di valenza ambientale ed economica per il riassetto idrogeologico e per il risanamento del territorio montano italiano.

(1-00300) « Olivieri, Violante, Boato, Maran, Quartiani, Lolli, Marcora, Kessler, Raffaella Mariani, Amici, Angioni, Bellini, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Bielli, Bonito, Borrelli, Bova, Brugger, Calzolaio, Carboni, Cazzaro, Cennamo, Ceremigna, Chianale, Collè, Crisci, De Brasi, Detomas, Di Gioia, Diana, Fanfani, Filippeschi, Fistarol, Folena, Franci, Galeazzi, Giacco, Giachetti, Grotto, Innocenti, Labate, Lettieri, Mancini, Mariotti, Maurandi, Meduri, Molinari, Monaco, Morgando, Motta, Oliverio, Ottone, Panattoni, Pappaterra, Preda, Ranieri, Rava, Rocchi, Rusconi, Ruzante, Sandi, Sedioli, Sini-scalchi, Squeglia, Tolotti, Trupia, Widmann, Zeller, Grillini ».

Risoluzioni in Commissione:

La VI Commissione,

considerato che il Governo, in sede di risposta alla interrogazione a risposta immediata 5-02654 presentata dall'onorevole Benvenuto, svolta in data 3 dicembre 2003, ha affermato testualmente che « lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'imposta sul reddito delle società (IRES), attuativo dell'articolo 4 della legge di delegazione n. 80 del 2003, "non riproduce" la disposizione relativa al credito d'imposta, di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ossia la norma di favore inerente la tassazione dei dividendi distribuiti dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali per conto dei comuni »;

sempre in sede di risposta al citato atto di sindacato ispettivo il Governo ha affermato altresì, in ordine al quesito concernente la necessità di ritrasmettere alle Camere lo schema di decreto legislativo in argomento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80, che « il Dipartimento per le politiche fiscali ha osservato che questa disposizione prevede una seconda trasmissione alle Camere degli schemi di articolato, corredati dei necessari elementi integrativi, solo nei casi in cui ricorra l'esigenza (segnalata dalle competenti Commissioni con il loro parere) di garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione: quando cioè appaia che gli schemi legislativi delegati possano incidere negativamente sul vincolo di invarianza derivante dalla legge di delegazione », aggiungendo altresì che « l'abolizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 14 del TUIR evita, in realtà, un onere finanziario, di talché non è risultato configurarsi, relativamente al caso che qui interessa, il presupposto applicativo posto con il citato articolo 11 della legge n. 80 del 2003 »;

sottolineato, a tale ultimo riguardo, come non rientri nella facoltà del Governo

qualificare dal punto di vista giuridico formale il titolo in base al quale è stata posta una condizione in sede di parere da una Commissione parlamentare, essendo la questione di esclusiva spettanza dell'organo politico e, dunque, come tale nomi sindacabile sul piano della qualificazione formale, investendo l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli organi delle Camere;

rimarcato altresì come l'obbligo di ritrasmettere lo schema di decreto legislativo al Parlamento nel caso di non recepimento di una condizione posta ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia previsto esplicitamente dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 80 del 2003, il quale, configurandosi come un principio contenuto nella legge delega, può assumere il rango di norma interposta ai fini di eventuali censure di incostituzionalità;

rilevato, inoltre, nel merito della questione, come il mancato riconoscimento del suddetto credito di imposta per gli enti locali si ponga altresì in contrasto con l'articolo 10, comma 6, della legge delega n. 80 citata, il quale prevede che « apposta normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa », nonché, benché indirettamente, con il comma 7 del medesimo articolo 10, il quale dispone che « fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale »;

rilevato, inoltre, come l'intenzione del Governo, emersa anche su organi di stampa, di non ritenersi comunque vincolato a ritrasmettere il testo dello schema di decreto al Parlamento, in quanto i pareri da questo espressi risulterebbero pervenuti oltre i termini previsti dalla citata legge n.80, risulti del tutto ingiustificata, posto il Governo, in persona del sottosegretario onorevole Molgora, ha espresso, presso le commissioni competenti di entrambi i rami del Parlamento, la disponibilità ad attendere l'espressione dei pre-

scritti pareri prima dell'approvazione definitiva del suddetto schema di decreto legislativo,

impegna il Governo

a modificare lo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposizione sulle società prima della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, includendovi il riconoscimento del credito d'imposta ai comuni di cui al vigente articolo 14 del TUIR, così come esplicitamente richiesto nella condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera, ovvero, in caso contrario, a ritrasmettere in tempi brevi alle Camere il testo dello schema di decreto legislativo, corredato dai necessari elementi integrativi di informazione, così come prescritto dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 80 del 2003, ovvero, nel caso in cui lo schema di decreto fosse già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ad adottare tempestivamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della citata legge delega n.80, un apposito decreto legislativo correttivo nella direzione qui indicata.

(7-00348) « Benvenuto, Lettieri, Pistone ».

La XIII Commissione,

premessi che:

in conseguenza dell'attuazione, a decorrere dal gennaio 2002, del programma nazionale di vaccinazione contro la malattia della febbre catarrale degli ovini (in inglese « blue tongue »), applicata oltre agli ovini anche ai bovini, durante il periodo produttivo 2002-2003 si è verificata una grave crisi nel settore della zootecnia da latte vaccino, segnatamente nelle regioni Sardegna, Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Lazio e Toscana, causata prevalentemente dall'impossibilità di poter movimentare e commercializzare i capi bovini di fine carriera dalle zone di protezione e di sorveglianza a quelle di sbocco tradizionalmente praticate;

le forti limitazioni agli scambi hanno determinato il fermo di vacche da latte in azienda, che diversamente sarebbero state destinate alla macellazione uscendo così dalla fase produttiva di lattazione. I produttori, per coprire i maggiori costi dovuti al mantenimento di questi capi eccedenti rispetto a quelli di equilibrio di stalla sono stati costretti a consegnare latte superando il proprio Quantitativo Individuale di Riferimento (Quota latte);

la questione era chiaramente conosciuta, sin dal principio, sia dalle autorità ministeriali competenti, sia dal Parlamento italiano. Era infatti noto che relativamente al periodo produttivo compreso tra il 1° aprile 2002 ed il 31 marzo 2003, i produttori assoggettati all'obbligo della vaccinazione contro la *blue tongue* avrebbero potuto incorrere involontariamente nel rischio di splafonamento;

in particolare, gli interroganti, consapevoli delle circostanze, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, avevano presentato uno specifico emendamento al testo del provvedimento, che tendeva da un lato a rendere compensabili secondo un principio d'ordine di priorità anche i produttori che avessero subito un blocco di movimentazione degli animali in aree interessate da malattie infettive diffuse, dall'altro a riconoscere la compensazione per un massimo del 20 per cento del prelievo da parte di quei produttori colpiti dall'emergenza della *blue tongue* relativamente al periodo di commercializzazione 2002-2003;

l'emendamento era il numero 9.251 Ricciuti, Burani Procaccini. Con la sua relativa approvazione sono stati introdotti nel decreto-legge n. 49/03, due importanti disposizioni, la lettera « *c-bis* » nel comma 3 dell'articolo 9, nonché il comma « 30 » nell'articolo 10;

si tratta di una misura speciale e specifica che doveva essere attuato a prescindere dall'applicazione della compensazione nazionale di competenza dell'Agen-

zia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e solamente per i produttori interessati dall'emergenza connessa alla *blue tongue*;

si deve precisare che la disposizione era di carattere straordinario e per tale motivo l'avrebbe dovuta eseguire il Commissario straordinario del Governo per la gestione della *blue tongue*. Di fatti, se così non fosse stato, la stessa disposizione sarebbe stata inapplicabile perché l'efficacia del decreto-legge nel testo convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, decorreva dal periodo produttivo 2003-2004 e di conseguenza mai si sarebbe potuta effettuare la citata compensazione perché relativa al precedente periodo di commercializzazione 2002-2003;

in tal senso il Commissario straordinario del Governo avrebbe dovuto rendere efficaci, con proprie determinazioni e provvedimenti, gli effetti recati dall'emendamento approvato, consistenti specificamente nel compensare i produttori che avevano subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria locale competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate dalla malattia infettiva diffusiva denominata *blue tongue*, per almeno 90 giorni nel corso del periodo 2002-2003 e che per tale ragione erano stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Procedendo in tale direzione, il Commissario, magari solo emettendo degli atti giuridici e/o amministrativi volti a riconoscere il diritto soggettivo fissato dalla lettera *c-bis* del comma 3 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 49/03 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 119/03 (ciò soprattutto in caso non vi fossero state al momento sufficienti risorse finanziarie per coprire i costi relativamente generati), avrebbe comunque permesso ai produttori interessati di poter esigere in altro momento il beneficio per lo scopo previsto;

incomprensibilmente, a conclusione del periodo di commercializzazione

2002-2003, la disposizione di cui trattasi non è stata applicata secondo la volontà espressa dal Parlamento ed in particolare dagli interroganti che la promossero, ed in effetti è accaduto che l'AGEA, in maniera oggettivamente illogica, abbia applicato la nuova norma sulla restituzione del prelievo pagato in eccesso al periodo di commercializzazione 2002-2003, riferendola cioè ad un periodo in cui erano ancora efficaci e si dovevano eseguire le disposizioni previgenti rispetto a quelle recate dal medesimo decreto-legge n. 49/03, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/03. L'AGEA avrebbe con ciò adottato un provvedimento nullo per mancanza di legittimazione, ma avrebbe anche dissimulato un procedimento amministrativo illegittimo;

in tali circostanze, senza che inopportuno nella vicenda sia mai intervenuto il competente Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata *blue tongue*, cui spettava la funzione di gestire la specifica materia di cui si discute, ai produttori conformi alle condizioni di favore previste dalla disposizione speciale di cui all'emendamento n. 9.251 sopra citato e trasferito nel decreto-legge n. 49/03 nel testo approvato dal Parlamento, non è stato possibile compensare l'esubero in causa e gli sono stati notificati dei prelievi supplementari che riteniamo non si sarebbero dovuti imputare e che sarebbe il caso di riconsiderare;

stante il quadro di riferimento venutosi a creare in ragione dell'applicazione non regolare della disposizione speciale recata dalla lettera « *c-bis* » del comma 3 dell'articolo 9 e dal comma 30 dell'articolo 10 dalla legge n. 119/03, in favore dei produttori colpiti dall'emergenza della *blue tongue*, ed anche alla luce dei pareri che sulla questione sono stati espressi dall'AGEA e dal Ministero per le politiche agricole e forestali, entrambi non favorevoli ad una revisione dei procedimenti adottati, appare necessario individuare percorsi alternativi per la concessione di aiuti a quei produttori di latte vaccino che

nell'ambito della gestione della malattia della *blue tongue*, nel periodo di commercializzazione del latte vaccino 2002-2003, hanno subito dei danni economici per cause di cui non sono direttamente responsabili;

l'articolo 87, lettera *b*), comma 2, della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea, stabilisce che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da eventi eccezionali. Relativamente all'epizoozia denominata *blue tongue* che ha interessato il settore della zootecnia bovina da latte nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia e tenuto conto dell'emergenza che la stessa ha generato, si può certamente affermare che la *blue tongue* abbia i requisiti di un vero evento eccezionale, in tal senso capace di giustificare un'eventuale concessione di aiuti in favore dei produttori di latte che ne sono stati colpiti e perciò costretti, per i motivi descritti sopra, a superare il proprio quantitativo di riferimento individuale nel periodo di commercializzazione 2002-2003;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, tenendo conto delle circostanze descritte in premessa, si possa realmente concretizzare la possibilità di riconoscere forme confacenti di aiuti ai produttori di latte vaccino che durante il periodo produttivo 2002-2003, a causa dell'emergenza connessa alla malattia della *blue tongue*, sono stati costretti a superare i propri quantitativi di riferimento individuali senza averne responsabilità diretta e a cui ha fatto seguito la notifica da parte dell'AGEA della sanzione amministrativa del superprelievo, allo scopo fissato dal regime comunitario del prelievo supplementare sul latte vaccino. In particolare, e se del caso, a sollecitare il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata *blue tongue*, ad adottare un provvedimento che preveda l'acquisto, oggi per il periodo di

commercializzazione 2002-2003 e da parte dell'AGEA a titolo di intervento nazionale, di un confacente quantitativo di latte da quei produttori che si trovino nelle condizioni recate dalla lettera « *c-bis* » del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 49/03, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 119/03, e per tale scopo pagando tale quantità di latte ad un prezzo idoneo a compensare l'importo del superprelievo notificato agli stessi produttori a titolo di contributo dovuto per il periodo di commercializzazione 2002-2003, così da rendere efficaci gli effetti sanciti dall'originario emendamento n. 9.251 nonché lo spirito vero ed inconfutabile della disposizione legislativa che oggi lo contiene.

(7-00347) « Ricciuti, Burani Procaccini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la perdita, da parte di Aci Italia, sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria società controllata Aci 116 una riduzione di personale per ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (176) assorbita da Aci Italia per mezzo di selezioni d'idoneità;

l'Aci 116, oggi Aci Global, in data 10 febbraio 2003 ha formalmente comunicato, sulla base degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, l'avvio della procedura per una ulteriore riduzione di personale di 171 unità, con la conseguente totale chiusura dei centri diretti per il

soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale, appartenenti a diverse qualifiche professionali;

nell'ambito delle 171 unità di cui sopra, soltanto 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, conseguentemente, ben 141 lavoratori dovrebbero restare senza occupazione;

in realtà i 141 lavoratori a rischio potrebbero essere agevolmente riassorbiti da Aci Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

il 16 maggio 2003 è stato firmato un accordo al ministero del lavoro per la salvaguardia dell'occupazione per i 171 lavoratori posti in mobilità, prevedente anche la riassunzione di una parte di essi da parte di Aci Italia, azionista unico di Aci Global spa;

laddove i 141 dipendenti fossero assunti da Aci Italia non soltanto non vi sarebbe alcun onere a carico della finanza pubblica in quanto Aci Italia vive ed opera grazie ai proventi delle proprie attività istituzionali, ma anzi si conseguirebbe il risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità previsto dalla richiamata legge n. 223 del 1991 —:

se, in relazione alla prevista riduzione di 141 dipendenti di Aci Global, non ritenga di dover adottare iniziative normative volte a prevedere la riassunzione delle unità lavorative a rischio da parte di Aci Italia, perseguendo la soluzione già adottata nel 1998, in tal modo salvaguardando da una parte i livelli occupazionali e, dall'altra, evitando l'esborso delle risorse dovute per l'indennità di mobilità così come previsto dalla legge n. 223 del 1991.

(4-08335)